

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA****LORO SEDI**

Circolare nr. 43 - 19

Trento, 7 agosto 2019

Cessione Sismabonus acquisti e sconto sul corrispettivo: le linee guida dell'A.d.E.

Con **Provvedimento del Direttore n.660057 del 31 luglio 2019** (vedi allegato) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le procedure per la cessione dei *bonus fiscali* (*Sismabonus* e *Bonus edilizia*) e ha definito le linee guida per lo sconto sul corrispettivo dei lavori energetici e antisismici, agevolati, rispettivamente, con l'*Ecobonus* ed il *Sismabonus*. Di seguito si fornisce una sintesi dei contenuti del provvedimento, distinguendoli in funzione delle procedure definite.

1. Cessione del Sismabonus acquisti e cessione del Bonus edilizia per interventi di risparmio energetico.

Viene **confermato che sono possibili solo 2 cessioni del credito d'imposta corrispondente alla detrazione**, ossia quella originaria effettuata dal soggetto beneficiario del *bonus* a favore dell'impresa cedente o di altro soggetto privato e quella successiva, eventualmente operata da questi nei confronti di altri soggetti, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.

Per quanto riguarda gli **adempimenti** da seguire, a pena di inefficacia della cessione, viene stabilito che:

- i **beneficiari del *bonus***, che intendono cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione, devono **comunicare la cessione all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese** (ossia di stipula dell'atto di acquisto dell'unità immobiliare), seguendo le stesse modalità previste per la cessione dell'*Ecobonus* spettante per lavori su singole unità immobiliari. Solo per la **cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018**, la predetta **comunicazione** andrà effettuata nel periodo compreso **tra il 16 ottobre ed il 30 novembre 2019**;
- l'**Agenzia delle Entrate** rende **visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito** (che può utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate) e, **nell'area riservata del cedente**, le **informazioni sull'accettazione** del credito d'imposta da parte del cessionario;
- il **cessionario** deve **accettare il credito** attribuitogli, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e, **a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, potrà:
 - **utilizzarlo in compensazione** con le imposte e contributi dovuti, tramite il **modello F24 "telematico"** (da presentare solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate), **ripartendolo in 5 quote annuali costanti (10 per il Bonus Edilizia)**. Resta fermo che non

opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili pari a 700.000 euro, previsto dall'art.34 della legge 388/2000 e che l'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata in compensazione negli anni successivi (mentre non può essere chiesta a rimborso). Per quanto riguarda il Sismabonus, il **credito** corrispondente alla detrazione **relativa alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 è reso disponibile, per l'accettazione e l'utilizzo in compensazione, a decorrere dal 10 dicembre 2019;**

- **cederlo, in tutto o in parte, ad un altro soggetto**, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questa ipotesi, dovrà **darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, sempre a decorrere **dal 20 marzo dell'anno successivo**, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Per quanto riguarda il Sismabonus, la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione **relativa alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018** deve essere **comunicata a decorrere dal 10 dicembre**.

2. Sconto sul corrispettivo dei lavori agevolati con Ecobonus e Sismabonus

Il Provvedimento precisa che:

- lo **sconto è pari alla detrazione spettante in base alle spese** per gli interventi di riqualificazione energetica, o di riduzione del rischio sismico, **sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta;**
- l'importo della **detrazione è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute, ivi comprese quelle non corrisposte per effetto dello sconto** ottenuto;
- in **presenza di più fornitori**, la **detrazione è commisurata** all'importo complessivo delle **spese sostenute nei confronti di ciascuno di essi;**
- l'importo dello **sconto** praticato è **pari all'ammontare della detrazione spettante;**
- il **fornitore** che opera lo sconto **deve fatturare interamente il corrispettivo contrattuale (ivi compreso l'importo dello sconto praticato)**, indicando **espressamente in fattura l'ammontare dello sconto praticato ai sensi dell'art.10 del DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019;**
- **tranne che nell'ipotesi di acquisto di immobili antisismici** (che danno diritto al *Sismabonus acquisti*), il **pagamento del corrispettivo dei lavori** (non coperto dallo sconto) **deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale**, dal quale risulti: la causale del versamento, il CF del beneficiario della detrazione ed il numero di PI o il CF del soggetto destinatario del bonifico.

Circa gli **adempimenti**, viene previsto che:

- per gli **interventi eseguiti su singole unità immobiliari**, il **beneficiario** deve **comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per lo sconto**, a pena d'inefficacia, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate**. Per gli **interventi energetici agevolati, eseguiti sulle parti comuni condominiali**, la comunicazione dell'opzione all'Agenzia è **effettuata dall'amministratore sempre entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;

- l'impresa che ha effettuato lo sconto deve, in primo luogo, **confermare l'esercizio dell'opzione** da parte del beneficiario della detrazione e **attestare l'effettuazione dello sconto**, mediante le **funzionalità disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate**. Dopo di che, **a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione** dell'esercizio dell'opzione da parte del beneficiario (o dell'amministratore in caso di lavori condominiali), **potrà recuperare lo sconto attraverso un credito d'imposta, alternativamente, da:**
 - **utilizzare in compensazione** con le imposte e contributi dovuti, tramite il **modello F24 "telematico"** (da presentare solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate), **ripartendolo in 5 quote annuali costanti**. Resta fermo che non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili pari a 700.000 euro e che l'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata in compensazione negli anni successivi (mentre non può essere chiesta a rimborso),
 - **cedere ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi**, con esclusione delle Banche e intermediari finanziari ed Amministrazioni pubbliche. **In tal caso, dovrà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia;**
- **il cessionario del credito potrà utilizzarlo in compensazione**, tramite Modello F24, **dopo l'accettazione della cessione**, da effettuare **tramite le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate**. **Non è ammessa l'ulteriore cessione del medesimo credito d'imposta.**

Per un'analisi di dettaglio rimandiamo alla documentazione allegata e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegati:

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019
- Modulo pdf Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi
- Istruzioni per la compilazione